



Comune di Calendasco
Provincia di Piacenza

Z.A.C.

Zonizzazione Acustica Comunale
(L.R. 9 maggio 2001, n. 15)

ZAC_R1

Relazione illustrativa

Adozione

Approvazione

Del. C.C. n. __ del __/__/__

Del. C.C. n. __ del __/__/__

Sindaco

Filippo Zangrandi

Assessore all'urbanistica

Simone Bergonzi

Responsabile del procedimento

arch. Alessandro Galluppi

Tecnico incaricato

dott. urb. Alex Massari

INDICE

Premessa	2
1. Inquadramento normativo	3
1.1 La legislazione nazionale.....	3
1.2 I provvedimenti regionali.....	3
2. Aspetti metodologici.....	5
3. Classificazione acustica	7
3.1 Lo stato di fatto	7
3.2 Stato di progetto	9
3.3 Aree prospicienti le infrastrutture di trasporto.....	9
3.4 Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti	10
3.5 Situazioni di conflitto	10
3.6 Aree per manifestazioni temporanee	12

Premessa

Il comune di Calendasco, adeguandosi alla più recente legislazione regionale, si sta dotando del Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi dell'art. 30 della LR 21 dicembre 2017, n. 24.

La presente classificazione acustica, elaborata parallelamente alla redazione del PUG, è stata redatta con riferimento alla versione del PUG presentata per l'adozione.

La classificazione acustica vigente costituisce riferimento per la presente revisione generale.

1. Inquadramento normativo

1.1 La legislazione nazionale

La classificazione del territorio comunale in zone, alle quali attribuire limiti massimi di livelli sonori, è stata introdotta dal DPCM 1 marzo 1991 *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”*, che ha tentato di realizzare una disciplina (transitoria) di carattere organico, in attesa dell'approvazione di una legge quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico. In relazione alla classificazione acustica il decreto stabiliva le sei classi in cui suddividere il territorio e i “valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento”.

Il 25 ottobre 1995 è stata emanata la *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”* n. 447, che ribadisce l'obbligo per i comuni di dotarsi di questo strumento e ne perfeziona le modalità di applicazione. In particolare affida alle regioni il compito di definire con legge *“i criteri in base ai quali i comuni ... procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni”* e i *“poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni ...”* (art. 4, comma1).

La nuova legge ha introdotto nuove grandezze fisiche indicatrici del disturbo: i valori limite di emissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, la cui determinazione è stata però rinviata ad un successivo decreto.

Occorre ricordare infatti che la legge quadro è impostata come legge programmatica, in quanto rinvia una serie di determinazioni alla emanazione di decreti attuativi.

Il DPCM 14/11/1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”* è appunto un provvedimento attuativo che ribadisce le definizioni delle classi acustiche introdotte dal DPCM 01/03/1991 e determina i valori limite di emissione ed immissione e i valori di attenzione e di qualità. Inoltre, per le infrastrutture dei trasporti, stabilisce una specie di deroga rispetto ai limiti della zonizzazione acustica generale e demanda ai relativi decreti attuativi sia l'estensione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, sia i valori limite di immissione raggiungibili all'interno delle stesse fasce, che sostanzialmente funzioneranno “in sovrapposizione”, rispetto alla classificazione acustica.

Con il DPR 18/11/1998 n. 459 sono state stabilite le dimensioni e le caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie mentre è stato necessario attendere più a lungo perché fosse emanato il decreto attuativo relativo alle infrastrutture stradali.

Il DPR 30/03/2004 n. 142, *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447”*, è infatti entrato in vigore il 16/06/2004.

1.2 I provvedimenti regionali

La Regione Emilia Romagna ha dato attuazione alle disposizioni dell'art. 4 della L. 447/1995 con l'emanazione della L.R. n. 15 del 9 maggio 2001 *“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”* (successivamente modificata con L.R. n. 38/2001 e L.R. n. 31/2002).

In particolare, relativamente alla classificazione acustica, la legge regionale:

- ha definito i rapporti con la strumentazione urbanistica;
- ha stabilito i tempi e le procedure di approvazione;
- ha precisato, diversamente dalla legge nazionale, che gli scostamenti del livello sonoro maggiore di 5 dbA tra aree contigue non possono essere ammessi all'interno del territorio urbanizzato ed urbanizzabile;
- ha demandato alla Giunta Regionale il compito di fissare i criteri e le condizioni per la classificazione del territorio comunale.

Con deliberazione n. 2053 del 9 ottobre 2001 la Giunta Regionale ha provveduto all'emanazione dei *"Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio, ai sensi del comma 3 dell'art.2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 ..."* che hanno costituito il principale riferimento metodologico di questo lavoro, anche se riferiti alla precedente legislazione urbanistica regionale.

Tali Criteri sono finalizzati alla classificazione acustica dello stato di fatto e dello stato di progetto, nonché alla classificazione delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto e definiscono modalità per il superamento dei conflitti generati dallo scarto di più di una classe acustica tra unità territoriali omogenee confinanti all'interno del territorio urbanizzato ed urbanizzabile.

2. Aspetti metodologici

Con riferimento ai Criteri Regionali (DGR 2053/2001) il procedimento di classificazione acustica del territorio comunale necessita delle seguenti fasi:

- individuazione delle Unità Territoriali Omogenee (UTO) delle aree urbanizzate attraverso la valutazione degli usi reali, delle tipologie edilizie, delle infrastrutture stradali esistenti e della possibilità, data dalla strumentazione urbanistica, di realizzare mix funzionali urbani, compatibili con la residenza;
- individuazione delle Unità Territoriali Omogenee (UTO) delle aree urbanizzabili o soggette a trasformazione urbanistica attraverso la valutazione delle loro potenzialità urbanistiche e funzionali (usi ammessi, capacità insediativa, assetto urbanistico);
- delimitazione delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto attraverso la classificazione delle strade esistenti (sulla base del Codice della Strada) e di progetto che interessano le aree urbanizzate ed urbanizzabili;
- attribuzione delle classi acustiche sulla base degli elementi sopra riportati;
- evidenziazione delle criticità all'interno delle aree urbanizzate ed urbanizzabili derivanti da situazioni di scostamento di più di una classe acustica tra aree contigue;

In termini generali la classificazione acustica delle diverse aree consiste nell'attribuire ad ogni porzione omogenea di territorio, sulla base della prevalente destinazione d'uso, una delle sei classi individuate dalla normativa nazionale, che si riportano di seguito:

Tabella A: classificazione del territorio comunale – Allegata al DPCM 14/11/97

CLASSE I - aree particolarmente protette:

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali:

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Per ognuna delle classi, lo stesso decreto fissa i seguenti valori limite di emissione, valori assoluti di immissione e valori di qualità.

Classi	v.l. di emissione		v.l.a. di immissione		v. di qualità	
	Limiti leq in dB(A)		Limiti leq in dB(A)		Limiti leq in dB(A)	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I aree particolarmente protette	45	35	50	40	47	37
II aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45	52	42
III aree di tipo misto	55	45	60	50	57	47
IV aree di intensa attività umana	60	50	65	55	62	52
V aree prevalentemente industriali	65	55	70	60	67	57
VI aree esclusivamente industriali	65	65	70	70	70	70

In base ai criteri regionali per l'attribuzione della classificazione acustica è necessario assumere un quadro conoscitivo distinto tra stato di fatto (uso reale del suolo per il territorio urbanizzato) e stato di progetto (destinazione d'uso del suolo per il territorio urbanizzabile), attraverso il quale procedere alla individuazione di Unità Territoriali Omogenee (UTO) a cui andranno attribuite le diverse classi acustiche.

Va anche tenuto presente che, come si è già accennato, la strumentazione urbanistica consente nel tessuto urbanizzato un mix di funzioni compatibili con la residenza ma tali da influenzare le valutazioni sulla classificazione acustica.

3. Classificazione acustica

3.1 Lo stato di fatto

Per “stato di fatto” si intende, con riferimento ai criteri regionali, l’assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non sottoposto dagli strumenti urbanistici vigenti ad ulteriori sostanziali trasformazioni, tali da incidere sulla attribuzione delle classi acustiche. In altri termini vanno individuate “quelle parti di territorio nelle quali le previsioni dello strumento urbanistico si intendono sostanzialmente attuate”. Inoltre si considerano attuate le aree per le quali è già stata presentata richiesta di intervento edilizio diretto o preventivo.

Precisando tuttavia, che la strumentazione urbanistica consente nel tessuto urbanizzato un mix di funzioni compatibili con la residenza che possono comportare modifiche significative rispetto allo stato di fatto pur senza configurarsi come ambiti di progetto.

Per la comprensione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali del territorio sono state utilizzate le analisi del “Quadro Conoscitivo Diagnostico”, sviluppate per la formazione del PUG.

In particolare ai fini della presente elaborazione sono state utilizzate le seguenti analisi:

- analisi degli usi e dei tessuti urbani;
- uso reale del suolo;
- attrezzature e spazi pubblici;
- stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente

Le informazioni non sono risultate del tutto sufficienti ai fini della classificazione acustica ed è stato pertanto necessario effettuare specifici sopralluoghi.

Inoltre va precisato che gli “interventi soggetti alle previsioni previgenti”, chiaramente oggetto di strumenti attuativi in corso di realizzazione, sono stati considerati attuati e quindi inseriti nello stato di fatto.

3.1.1 - Attribuzione diretta delle classi acustiche

Le disposizioni regionali consentono di giungere in modo diretto alla attribuzione delle classi acustiche per alcune tipologie di zone con caratterizzazione funzionale chiaramente definita: scuole (classe I), agricole (classe III), aree commerciali e per pubblici esercizi (classe IV), aree prevalentemente artigianali/industriali (classe V) e aree esclusivamente artigianali/industriali (classe VI).

Va inoltre precisato che, in coerenza con la metodologia regionale, sono state inserite come esistenti le aree che sono in corso di attuazione o che presentano il piano attuativo approvato.

Fanno eccezione le aree oggetto di Piani Urbanistici Attuativi presentati ai sensi dell’art.4 della LUR nel corso della fase transitoria della Legge, per i quali è prevista la decadenza, nel caso in cui non venga data attuazione, attraverso la realizzazione degli interventi, entro i termini fissati dalla convenzione. Questi Accordi Operativi sono stati indicati “di progetto”.

Nel territorio comunale di Calendasco sono state possibili le seguenti attribuzioni:

Classe I – Aree particolarmente protette

In questa classe acustica sono state incluse le seguenti attrezzature del Capoluogo:

- Scuola dell’infanzia;
- Scuola primaria e secondaria di I° grado;
- Casa per anziani;
- Attrezzature cimiteriali.

La classe I è stata attribuita anche alle zone fluviali dei fiumi Po e Trebbia presenti oltre l'argine esistente, e in gran parte ricadenti nella Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio".

Nel territorio comunale non sono state rilevate aree di interesse storico architettonico da sottoporre a particolare tutela acustica.

Classe IV – Aree di intensa attività umana

Nel comune di Calendasco le attività commerciali sono prevalentemente "di vicinato" quindi considerate compatibili con il tessuto residenziale. Mentre sono presenti diverse attività artigianali e produttive isolate o contigue agli insediamenti residenziali, che sono state inserite in classe IV. Tali zone sono individuate nel PUG come "tessuti specializzati per attività produttive", localizzate nei territori urbanizzati di Incrociata, Malpaga, Bonina.

Inoltre, alcune attività a Santimento sono classificate dal PUG come "edificati sparsi e/o discontinui prevalentemente produttivi".

Classe V – Aree prevalentemente produttive

Sono state comprese in questa classe acustica le zone individuate nel PUG come "tessuti specializzati per attività produttive" localizzate nell'area industriale di Ponte Trebbia.

Ambiti rurali

In coerenza alle disposizioni regionali le aree agricole sono state poste in classe III.

Sempre in classe III sono stati posti alcuni nuclei sparsi in territorio agricolo riconosciuti dal PUG come "Insediamenti sparsi e/o discontinui prevalentemente produttivi", nonché le piccole attività artigianali individuate nel PUG come "tessuti specializzati per attività produttive" e localizzate nei territori urbanizzati di Boscone Cusani, Santimento, Cotrebbia.

3.1.2 - Attribuzione delle classi II, III e IV nel territorio urbanizzato.

Secondo le disposizioni regionali, per l'attribuzione di queste classi, nella definizione delle UTO (Unità Territoriali Omogenee) occorre considerare tre parametri di valutazione:

- la densità di popolazione;
- la densità di attività commerciali;
- la densità di attività produttive.

Per l'applicazione della metodologia regionale risultano necessari analisi e dati quantitativi disaggregati relativi a popolazione, attività commerciali e produttive organizzati in modo diverso rispetto a quanto elaborato nelle analisi conoscitive preliminari al PUG. Analisi che comunque permettono chiaramente di verificare tipologie, densità ed usi del tessuto urbanizzato, per cui si è ritenuto opportuno riconfermare le classi attribuite alle UTO dalla classificazione acustica vigente, previa verifica dei cambiamenti avvenuti nel frattempo, oltre a specifiche classificazioni che sono state modificate.

L'attribuzione della classe II è stata effettuata per i tessuti residenziali classificati dal PUG e rientranti nel territorio urbanizzato (Capoluogo, Incrociata, Cotrebbia, Malpaga, Castellazzo di Sotto, Bonina, Santimento, Boscone Cusani).

In classe II sono state inserite anche aree di contorno alle attrezzature cimiteriali.

La classe III riguarda invece la fascia di 50 metri attorno ai tratti della SP 13 interni al territorio urbanizzato, oltre agli insediamenti residenziali di Bonina e Ponte Trebbia. In classe III rientrano anche le piccole attività produttive e artigianali descritte nel Paragrafo precedente.

La classe IV riguarda invece due attività produttive presenti nei territori urbanizzati di Incrociata e Malpaga.

3.2 Stato di progetto

La metodologia regionale prevede di evidenziare le aree sottoposte a trasformazione dallo strumento urbanistico, indicando la classe acustica derivante dall'applicazione delle norme di piano anziché quella derivante dallo stato di fatto. Questo permette di verificare che gli interventi previsti siano coerenti con la situazione esistente nel contesto ma non vengono messe in evidenza eventuali criticità dello stato di fatto soprattutto in caso di interventi di riqualificazione.

Le nuove disposizioni urbanistiche regionali (LR n. 24 del 21 dicembre 2017), tese in particolare ad evitare il continuo consumo di suolo da parte degli usi urbani, impongono scelte progettuali rivolte più alla trasformazione del tessuto esistente che alla nuova edificazione.

Gli interventi di trasformazione vengono individuati tramite campitura lineare sovrapposta allo stato di fatto.

Per uno dei cinque interventi di tipo residenziale definiti dalle Disposizioni normative del PUG “interventi di completamento e/o qualificazione morfologica e funzionale (RR)”, sito all’Incrociata, nonché per l’area nel Capoluogo assoggettata dal PUG ad Accordo Operativo, è stata prevista la classe II su classe III, in quanto trattasi di aree che ad oggi sono agricole.

All’unica area di tipo residenziale di espansione, attualmente ad uso agricolo, è stata attribuita la classe II su classe III e classe III su classe IV. Tale area, espressamente delimitata, è oggetto di Piano Urbanistico Attuativo con convenzione già sottoscritta (alla data di adozione delle Norme del PUG), soggetta al regime transitorio definito all’art. 4 della LR 24/2017, la quale, nel caso non venga attuata attraverso la realizzazione degli interventi entro i termini fissati dalla convenzione stessa, è da considerarsi ad ogni effetto come “area bianca”, relativamente alla quale l’Amministrazione Comunale dovrà provvedere a ridefinire la destinazione e disciplina urbanistica con conseguente ridefinizione della classe acustica.

3.3 Aree prospicienti le infrastrutture di trasporto

Come già espresso in premessa, le infrastrutture per la viabilità veicolare sono regolamentate dal DPR 30/03/2004 n. 142, che stabilisce, tra l’altro, l’estensione delle fasce di pertinenza e i valori limite che le infrastrutture dovranno rispettare all’interno delle stesse fasce che, sostanzialmente, funzioneranno “in sovrapposizione” rispetto alla classificazione acustica.

Per la definizione delle classi da attribuire alle aree prospicienti le strade nella zonizzazione acustica occorre invece fare riferimento al punto 4 della Direttiva Regionale (emanata in assenza del DPR 142/2004).

Viabilità veicolare

In coerenza ai criteri regionali, per la viabilità esistente sono state fatte le seguenti valutazioni:

- Strada provinciale n. 13, corrispondente al tipo “F” del D.Lgs. 285/1992: comporta la collocazione in classe IV fuori dal territorio urbanizzato e in classe III dentro al territorio urbanizzato, per un’ampiezza di 50 ml, delle aree ad essa prospicienti;
- altre strade, tutte appartenenti al tipo “F” del D.Lgs. 285/1992: alle aree prospicienti quelle con caratteristiche di strade di collegamento tra i centri abitati e di attraversamento urbano è stata attribuita la classe III, sempre per una fascia di ml 50, mentre a quelle prospicienti strade di distribuzione interna è stata attribuita la classe II.

Va inoltre ricordato che le UTO di classe I conservano l’appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all’interno delle suddette aree.

3.4 Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti

Con l'entrata in vigore del DPR 30/03/2004 n.142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" è diventato possibile completare il quadro delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti, a lungo limitato a quelle delle infrastrutture ferroviarie in base al D.P.R. 18/11/1998 n. 459.

L'inserimento delle suddette fasce si attua attraverso la sovrapposizione delle stesse alla zonizzazione acustica fin qui descritta. Questo comporta che le aree poste in prossimità delle infrastrutture di trasporto hanno due classificazioni: una dipendente dalla infrastruttura confinante, in cui sono fissati i limiti per il rumore prodotto dall'infrastruttura stessa; un'altra dipendente dalle funzioni esistenti o stabilite dallo strumento urbanistico, in cui sono fissati i limiti acustici per tutte le altre sorgenti presenti nel territorio.

Viabilità veicolare (DPR 30/03/2004 n.142)

Per la definizione delle fasce di pertinenza il DPR 142/2004 fa riferimento alla classificazione delle strade come definita dal D.Lgs 285/1992 e s.m.i., introducendo alcune precisazioni e distinguendo tra "strade esistenti ed assimilabili" e "strade di nuova realizzazione". Inoltre introduce una distinzione tra le strade di tipo C e D, suddividendole ulteriormente in "a" e "b".

Come già visto al punto 3.3, nel comune di Calendasco sono presenti esclusivamente strade di tipo F, mentre non sono presenti strade di tipo C.

Strade esistenti ed assimilabili

Tipo di strada	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (ml)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
E ed F	30	conformi alla classificazione acustica			

** per le scuole vale solo il limite diurno*

3.5 Situazioni di conflitto

Dalla classificazione acustica sopradescritta emergono talune limitate situazioni di conflitto, cioè ambiti territoriali in cui si verifica la contiguità tra aree aventi livelli sonori ammessi con differenze tra l'una e l'altra superiori a 5 dbA.

La normativa regionale stabilisce che tali situazioni non sono ammissibili ed occorre quindi superarle alternativamente:

- con l'adozione di idonee misure in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche;
- con l'eventuale ridefinizione della pianificazione urbanistica delle zone interessate;
- attraverso l'attuazione di piani di risanamento, successivamente all'approvazione della ZAC.

È utile comunque precisare che queste si configurano spesso come situazioni di conflitto "teoriche" dovute, per lo più, al presunto livello sonoro di attività economiche (industrie, commercio, artigianato, uffici, ecc.); successivamente all'approvazione della classificazione acustica occorrerà quindi verificare specificatamente le effettive condizioni di criticità.

Occorre anche precisare che, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. 15/2001 e s.m., le situazioni di conflitto sono tali all'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione. Pertanto non si considerano conflittuali le contiguità tra aree produttive (classe V) e aree rurali (classe III). Analogamente non si considera conflittuale l'accostamento tra la classe I delle aree golenali dei fiumi Po e Trebbia e la classe III delle aree rurali.

Ciò premesso si rilevano le seguenti situazioni conflittuali puntuali, la cui localizzazione è individuata nelle planimetrie che seguono (stralci in scala adattata):

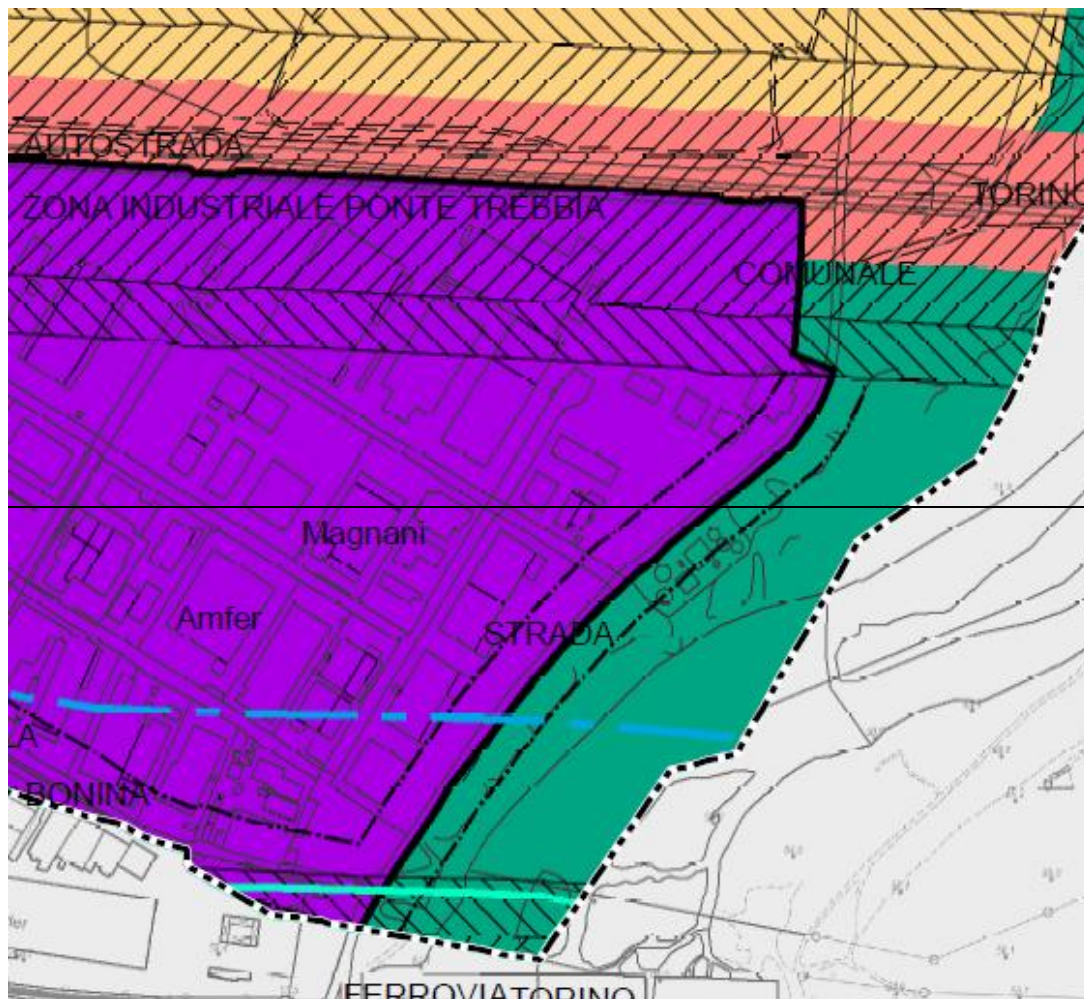
1 – La classe I delle attrezzature scolastiche e della casa di riposo con la classe III del contesto.
I complessi scolastici e la casa di riposo del Capoluogo, di classe I, presentano criticità derivanti dalla presenza della classe III della fascia di tutela della S P 13.



2 – La classe I dell'area fluviale del fiume Po e la classe IV dell'attività produttiva a Malpaga.
Tale criticità è presente nella frazione di Malpaga, dove la classe IV dell'attività produttiva sul margine est della frazione confina con la classe I dell'area fluviale del fiume Po.



3 - La classe I dell'area fluviale del fiume Trebbia e la classe V del polo industriale di Ponte Trebbia. Tale criticità è quella più rilevante nel territorio comunale, ed è presente nella frazione di Ponte Trebbia, dove la classe V del polo industriale confina con la classe I dell'area fluviale del fiume Trebbia.



3.6 Aree per manifestazioni temporanee

Le aree per le manifestazioni temporanee sono descritte e normate dal “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE” approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale al quale si rimanda.